DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DELL'AGRICOLTORE CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO E PER L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA

Art. 6

Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

La Repubblica riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica e' fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Versione in vigore dal 29 marzo 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura
Estremi	Legge 28 febbraio 2024, n. 24
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-riconoscimento-della-figura-dell-agricoltore/art-6-istituzione-della-giornata-nazionale-dell-agricoltura

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it